




CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

PROT. 12143 DEL 28-11-2008

TIPO: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**UFFICIO COORDINAMENTO E VIGILANZA
ORDINI TERRITORIALI
PO 490/2008**

*Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili
di Arezzo*

In relazione al Vostro quesito del 21 ottobre 2008, con il quale si chiedevano chiarimenti in merito alla possibilità di rilasciare il parere di liquidazione a richiesta del cliente al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, T.P. si evidenzia quanto segue.

L'art. 12, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 139/05 prevede che il Consiglio dell'Ordine territoriale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, possa formulare pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione. La norma dell'ordinamento professionale legittima alla presentazione dell'istanza per il rilascio del parere di liquidazione solo il professionista iscritto all'albo e la pubblica amministrazione, mentre non attribuisce analoga facoltà ai clienti del professionista.

Tuttavia, le disposizioni del suddetto art. 12, D.Lgs. 139/2005 devono essere coordinate con quelle contenute nell'art. 4, comma 3 della tariffa dei Dottori Commercialisti (DPR 10 ottobre 1994, n. 645) e della tariffa dei Ragionieri Commercialisti (DPR 6 marzo 1997, n. 100) che attribuiscono al cliente la possibilità di richiedere il parere al Consiglio dell'Ordine, qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari determinati applicando le disposizioni di cui agli artt. 26, 31, 45, 47 e 48 della tariffa professionale.

In considerazione del fatto che le disposizioni dell'ordinamento professionale sono contenute in una fonte primaria successiva alla regolamentazione secondaria dettata in tema di tariffe, va evidenziata una prevalenza delle norme dell'ordinamento professionale sulle disposizioni tariffarie. Alla luce di ciò deve ritenersi che nei casi espressamente indicati dall'art. 4, comma 3, T.P., nei quali si realizzi la manifesta sproporzione fra gli onorari e le prestazioni realizzate, la richiesta del cliente può essere accolta quale "ricorso in prevenzione" ed il cliente deve essere ascoltato dal Consiglio dell'Ordine solo nel momento in cui il professionista presenterà all'Ordine la richiesta di liquidazione della parcella.

Al di fuori dei casi espressamente indicati dall'art. 4, comma 3, TP, invece, qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti con

riferimento al valore della pratica, il cliente ed il professionista potranno richiedere concordemente l'intervento del Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), D.Lgs. 139/2005, che procederà a determinare gli onorari secondo criteri e misure di equità, tenuto conto della gravità della sperequazione, nonché dell'entità dell'impegno professionale.

Con i migliori saluti.

Roma, 25 novembre 2008

IL DIRIGENTE GENERALE

(DOTT: PIETRO ROSI)

